

Codice A1709C

D.D. 25 marzo 2021, n. 270

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO". Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO DD 270/A1709C/2021

DEL 25/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO". Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 315 del 17.11.1998 con la quale si è approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "IL SERRAGLIO" nell'azienda agri-turistico-venatoria omonima, pari ad ha 883, ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e il rilascio della concessione

fino al 31.1.2003, a favore del Sig. MASSOBRIO Giovanni.

Vista la determinazione dirigenziale n. 157 del 20.10.2000 con la quale si sono istituite le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Il SERRAGLIO", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 2 del 14.01.2003 e n. 368 del 16.06.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 684 del 06.08.2014 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Il SERRAGLIO" di complessivi ha 883, ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. MASSOBRIO Giovanni, fino al 31.01.2021 e sono state altresì rinnovate le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150, fino al 31.01.2021.

Vista l'istanza N. Prot. 00019506 del 04/09/2020, con la quale il Sig. MASSOBRIO Giovanni ha richiesto il rinnovo della concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO" e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per anni 6 (sei), intestando la concessione al Sig. MASSOBRIO Giovanni nella sua qualità di direttore concessionario alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 684 del 06.08.2014;

Preso atto che dall'istanza sopracitata e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Concessionario Sig. MASSOBRIO Giovanni inoltrata al Prot. n. 00019506 del 04.09.2020 si evince che:

- il consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31.01.2021 e automaticamente rinnovato per anni seguenti;
- nessuna modificazione è intervenuta neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al Consorzio.

Vista la nota integrativa del 15/3/2021 con la quale è stato inviato il verbale di assemblea del 12/4/1997 n.16.458 rep. 181.092 con il quale l'Azienda è stata trasformata in azienda agri turistico venatoria e contestualmente è stato modificato l'art. 9 dello Statuto come segue:

"Il Consorzio è rinnovato fino al 31 dicembre 2002 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per un periodo di sei anni; si considererà automaticamente rinnovato per anni 6 alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta da parte della maggioranza dei consorzisti che rappresentino la maggioranza del territorio dell'azienda. Tale disdetta dovrà essere comunicata entro due anni dalla scadenza con lettera raccomandata al Direttore Concessionario contenente i dati catastali dei terreni dei quali si chiede l'estromissione".

Preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza a firma del Tecnico Faunistico incaricato.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 22/03/2021 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'Azienda agriturismo-venatoria "IL SERRAGLIO" fino al 31.01.2027 intestando la concessione al Sig. MASSOBRIO Giovanni nella sua qualità di direttore concessionario, nonché di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150, fino al 31.01.2027.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

Di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "IL SERRAGLIO", di complessivi ha 883, ubicata nei Comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma e Silvano d'Orba e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. MASSOBRIO Giovanni, fino al 31.01.2027.

Di rinnovare altresì le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ha 80 e di ha 150, fino al 31.01.2027.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino